

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA - I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

2.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BISI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Disciplina della utilizzazione del cotone nazionale (Modificato dalla Commissione dell'agricoltura del Senato) - <i>Approvato con modificazioni</i> . . . . .	13

#### La riunione comincia alle 19,15.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Muzzarini, Vezzani, Fancello, Olmo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

ATTI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente che è approvato.

#### Discussione del disegno di legge: Disciplina della utilizzazione del cotone nazionale (Modificato dalla Commissione dell'agricoltura del Senato). (150-B)

PRESIDENTE comunica che la Commissione dell'agricoltura del Senato, esaminando questo disegno di legge, che era già stato approvato dalla Commissione della Camera nella riunione del 22 aprile 1939-XVII, ha introdotto tre emendamenti proposti dal senatore Strampelli e accettati dal Governo.

Invita il relatore ad illustrare gli emendamenti, sui quali la Commissione deve deliberare ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento.

GERINI, *Relatore*, rileva che gli emendamenti si riferiscono agli articoli 7, 11, 12 del disegno di legge già approvato dalla Commissione.

All'articolo 7 il senatore Strampelli ha proposto, e la Commissione dell'agricoltura del Senato ha approvato, di aggiungere all'originario testo, del tenore seguente: « Al ricevimento del cotone, la sezione corrisponderà immediatamente ai conferenti, sulla base dei dati indicati nel bollettino di consegna, un anticipo nella misura che sarà stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base dei prezzi stabiliti dal Comitato previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625 », le seguenti parole: « la cui composizione è modificata solo per quanto riguarda i delegati della Federazione dei Consorzi di difesa della canapicoltura i quali, invece che nel campo della canapicoltura, dovranno essere scelti in quello della coltura del cotone ».

MAOLI trova giusta l'aggiunta, che però va integrata tenendosi conto della esistenza del settore fibre tessili della Federazione nazionale dei Consorzi produttori dell'agricoltura. Di tale settore fanno parte i canapicoltori e i produttori di cotone, bozzoli e lana. Esso è suddiviso in tante Sezioni

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

provinciali, nelle quali sono pure rappresentate le diverse categorie di produttori.

PRESIDENTE si associa e propone che nell'emendamento della Commissione del Senato, dopo le parole « Federazione dei Consorzi di difesa della canapicoltura » si introduca l'inciso seguente: « (ora settore fibre tessili della Federazione Nazionale dei Consorzi produttori dell'agricoltura) ».

Pone a partito l'articolo 7 nel testo approvato dalla Commissione dell'agricoltura del Senato con l'aggiunta dell'inciso predetto.

(È approvato).

GERINI, *Relatore*. Il secondo emendamento consiste nell'aggiungere all'originario testo dell'articolo 11, del tenore seguente: « Tutta la fibra di cotone raccolta presso gli enti ammassatori deve essere ceduta esclusivamente all'Istituto cotoniero italiano, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, ai prezzi stabiliti dal Comitato previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, numero 625 », le seguenti parole: « modificato come all'articolo 7 della presente legge ».

PRESIDENTE rileva che tale emendamento è una logica conseguenza di quello approvato all'articolo 7.

Pone, quindi, a partito l'articolo 11 nel testo emendato dalla Commissione dell'agricoltura del Senato del Regno.

(È approvato).

GERINI, *Relatore*. Il terzo emendamento concerne l'articolo 12 e consiste nell'introdurre fra il 1° e il 2° comma del testo originario un nuovo comma del tenore seguente:

« È ammessa la cessione agli agricoltori, per l'impiego come semente, soltanto delle partite di seme che provengano da coltivazioni dichiarate dal Regio Ispettorato provinciale agrario idonee allo scopo e che siano state separatamente sgranate e separatamente conservate in modo tale da evitare qualsiasi mescolanza o inquinazione ».

ANGELINI trova giusta la proposta del senatore Strampelli, approvata dalla Commissione del Senato, perchè diretta ad assicurare un opportuno controllo sul seme di cotone.

Prospetta però il dubbio se sia più conveniente attribuire tale controllo all'Ispettorato agrario, organo generico del Ministero con mansioni di tecnica e di propaganda, ovvero ad una stazione o istituto sperimentale agrario della zona, trattandosi di funzioni che richiedono una certa specializzazione di conoscenze.

ROIATTI osserva che le stazioni sperimentali non hanno una organizzazione capillare, a differenza degli ispettorati.

Ritiene perciò che il controllo sul seme di cotone, a simiglianza di altri controlli, vada affidato ai Regi ispettorati provinciali agrari.

DE DOMINICIS domanda se gli Ispettorati agrari hanno l'attrezzatura necessaria per assolvere tale funzione.

FEROLDI afferma l'opportunità che il controllo sia affidato agli Ispettori agrari, che stanno sul posto e sono a contatto con gli agricoltori, mentre le Stazioni sperimentali svolgono normalmente la loro attività a distanza dalle campagne. Anche se il controllo richiede tecnici specializzati, gli Ispettorati agrari potranno assolverlo, dato che presso di essi prestano servizio tecnici valorosi.

VIGNATI si associa.

ALLEGRENI rileva che l'emendamento introdotto dalla Commissione del Senato contempla due funzioni che non possono essere assolte per intero dagli Ispettorati: preferibile sarebbe perciò affidare alla Sezione fibre tessili locale la responsabilità delle funzioni stesse, previo parere tecnico dell'Ispettorato agrario.

PRESIDENTE crede si possano conciliare le diverse tendenze nel senso di affidare il controllo all'Ispettorato agrario, organo più vicino agli agricoltori, il quale peraltro dovrebbe avvalersi delle direttive tecniche degli Istituti cui si è testè accennato. In tal modo potrà realizzarsi la collaborazione fra l'organo generico di vigilanza e l'Istituto specializzato, che agirà d'accordo con la sezione Fibre tessili. Ritiene perciò che l'emendamento approvato dal Senato possa essere accolto senz'altro, potendo la collaborazione anzidetta essere concordata direttamente fra i diversi organismi interessati.

Pone a partito l'articolo 12 con l'emendamento aggiuntivo al 1° comma approvato dalla Commissione dell'agricoltura del Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge con gli emendamenti apportati dalla Commissione dell'agricoltura del Senato agli articoli 7, 11 e 12 e con l'inciso testè aggiunto nell'articolo 7.

La riunione termina alle 19,35.

**ALLEGATO**

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**Disciplina della utilizzazione del cotone nazionale (150-B)**

**ART. 1.**

A partire dal raccolto 1939, tutto il cotone prodotto nel Regno deve essere conferito, allo stato greggio, agli ammassi provinciali, per la sgranatura e conseguenti operazioni, per la vendita collettiva della fibra e del seme e per l'utilizzazione del sottoprodotto.

L'obbligo del conferimento spetta al produttore e deve essere adempiuto entro cento giorni dalla raccolta.

**ART. 2.**

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro delle corporazioni, udita la corporazione dei prodotti tessili ed il settore fibre tessili della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, saranno stabilite le superfici da coltivarsi a cotone in ciascuna provincia.

Per la esecuzione del decreto predetto, è fatto obbligo agli agricoltori di provvedersi di licenza di coltivazione, rilasciata dalle competenti sezioni fibre tessili dei consorzi provinciali.

**ART. 3.**

Alla gestione degli ammassi del cotone ed alla sgranatura del prodotto conferito provvedono le sezioni fibre tessili dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di cui alla legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del settore fibre tessili della Federazione nazionale dei consorzi provinciali predetti.

**ART. 4.**

Il cotone conferito all'ammasso rimane di proprietà del conferente, il quale, con il conferimento, attribuisce all'ente ammassa-

tore un mandato irrevocabile per la vendita, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Gli eventuali diritti creditorî dei terzi sul cotone conferito allo ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo.

A tale scopo i terzi creditorî potranno notificare all'ente ammassatore i loro eventuali diritti creditorî.

**ART. 5.**

Le spese di magazzinaggio, custodia, sgranatura, lavorazione e conservazione, assicurazione incendi, trasporti e relative operazioni accessorie, nonchè gli interessi sugli anticipi, sono a carico dei conferenti.

**ART. 6.**

All'atto della consegna del cotone all'ammasso, il conferente riceverà dalla sezione un bollettino contenente l'indicazione delle quantità, qualità e caratteristiche del cotone conferito.

La sezione risponde del prodotto ricevuto della sua sgranatura e conservazione e della preservazione dai danni di incendio, mediante apposita assicurazione.

**ART. 7.**

Al ricevimento del cotone, la sezione corrisponderà immediatamente ai conferenti, sulla base dei dati indicati nel bollettino di consegna, un anticipo nella misura che sarà stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base dei prezzi stabiliti dal comitato previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, la cui composizione è modificata solo per quanto riguarda i delegati della Federazione dei Consorzi di difesa della canapicoltura (ora settore fibre tessili della Federazione Nazionale dei Consorzi produttori dell'Agricoltura), i quali, invece che nel campo della canapicoltura, dovranno essere scelti in quello della coltura del cotone.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 8.

Al solo scopo di ottenere i finanziamenti occorrenti per concedere detti anticipi, la sezione può dare in garanzia il cotone ammassato unicamente agli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, alle Casse di risparmio ed ai Monti di Pegni di 1<sup>a</sup> categoria.

Le operazioni di finanziamento sopra indicate sono assistite da privilegio sul cotone ammassato e sul ricavo della vendita della fibra e del seme ottenuti dalla sgranatura di esso, di grado immediatamente successivo a quello previsto per i prestiti agrari di conduzione, dal Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, articolo 8, comma 1, e successive modificazioni.

ART. 9.

La sezione deve versare all'istituto finanziatore le somme che ricava dalle vendite, al fine di estinguere le sovvenzioni ricevute.

ART. 10.

La gestione dell'ammasso si chiude, ogni anno, al 15 agosto ed il cotone o il seme eventualmente non venduti a tale data andranno a far parte dell'ammasso dell'anno successivo.

Alla stessa data e sulla base delle spese sostenute e della media dei prezzi realizzati riferibilmente al prodotto venduto, ciascuna sezione redige il rendiconto dell'ammasso provinciale e lo rimette al settore fibre tessili della Federazione nazionale, che lo inoltra al Ministero per l'approvazione.

Dopo tale approvazione si procede, non oltre il 30 settembre, alla finale ripartizione del prezzo netto tra i conferenti.

ART. 11.

Tutta la fibra di cotone raccolta presso gli enti ammassatori deve essere ceduta esclusivamente all'Istituto cotoniero italiano, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, ai prezzi stabiliti dal Comitato previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, modificato come all'articolo 7 della presente legge.

ART. 12.

Il seme di cotone raccolto presso gli Enti ammassatori può essere venduto agli agricoltori, per la semina, al prezzo stabilito dal Ministero dell'agricoltura e foreste, sentito il settore fibre tessili.

È ammessa la cessione agli agricoltori per l'impiego come semente, soltanto delle partite di seme che provengano da coltivazioni dichiarate dal Regio Ispettorato provinciale agrario, idonee allo scopo e che siano state separatamente sgranate e separatamente conservate in modo tale da evitare qualsiasi mescolanza o inquinazione.

I quantitativi eccedenti la richiesta per semina sono destinati alla spremitura ed il prezzo di cessione è fissato dal Comitato predetto, la cui composizione è modificata, ai soli effetti di tale determinazione, sostituendo ai membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali cotonieri e dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria tessile, un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali prodotti chimici ed uno della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria chimica.

Il ricavato della vendita del seme per semina e spremitura, depurato delle spese di ammasso e di lavorazione, deve essere computato nel rendiconto finale di cui all'articolo 10, ai fini della ripartizione finale tra i conferenti.

ART. 13.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti fra conferenti da una parte ed enti ammassanti dall'altra, e fra questi e gli Istituti finanziatori, sono esenti da tassa di bollo, registro e scambio e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo.

ART. 14.

Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 1, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, è punito con l'ammenda fino alla metà del valore del prodotto a cui si riferisce l'inadempienza, ed ove questo non possa essere determinato, con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Le contravvenzioni alle norme dell'articolo 2 sono punite con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Le contravvenzioni possono essere accertate anche da personale delle sezioni e del settore fibre tessili, che sia munito di apposita autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.